

Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio

F.to Rag. Giuseppina Bruziches

IL FUNZIONARIO
del Servizio Ragioneria Rag. Giuseppina Bruziches

F.to Rag. Giuseppina Bruziches

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi del 5° comma dell'art. 153 del D. Lgs 267/2000.

IL RAGIONIERE COMUNALE
Giuseppina Bruziches

Per copia conforme all'originale.

Lì 08.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Roberto Vacca

ATTESTO CHE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune al n. **776** per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal 08.09.2014 ai sensi dell'art 124, comma 1° del D. Lgs 267/2000

Lì 08.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Roberto Vacca

- Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi 30 gg dalla data di ricevimento del CO.RE.CO senza rilievi (art. 134 comma 1 del D. Lgs 267/2000).
 A seguito pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000).

Approvato e sottoscritto.

Lì 07.09.2014

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SINDACO
F.to Eugenio Stelliferi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Roberto Vacca



COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 07.09.2014

OGGETTO:	Approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l'anno 2014
-----------------	--

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno sette del mese di Aprile alle ore 19,00 .nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA di PRIMA convocazione.

Fatto appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
1. STELLIFERI Eugenio	P	
2. CRISTOFORI Nazzareno		A
3. BRUNETTI Donato	P	
4. OLMATI Simone	P	
5. RICCI Roberto	P	
6. NUSTRIANI Emiliano		A
7. CRESCINI Fiorella	P	
8. LUCARELLI Michele	P	
9. MENESCHINCHERI Emilio	P	
10. PONTUALE Alessandro	P	
11. CUZZOLI Alessandro	P	
12. GENTILUCCI Enrico		A
13. GIORGI Arcangelo	P	

Presiede il SINDACO EUGENIO STELLIFERI -

Assiste alla seduta il segretario comunale Dr. Roberto Vacca

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 10

Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Delibera n. 14 del 07.09.2014

Il Sindaco introduce l'argomento posto al 3^o punto dell'o.d.g. rappresentando al consesso che occorre deliberare in ordine alla determinazione delle aliquote della TASI, il tributo sui servizi indivisibili disciplinato dall'art. 1 commi 669-703 della legge 27.12.2013 n.147, il quale sostanzialmente viene a sostituire l'IMU sull'abitazione principale abrogata a partire dal 2014 ed a compensare il minor gettito derivante da quell'imposta. Aggiunge che l'Amministrazione di maggioranza, dopo attento esame, è pervenuta nella determinazione di applicare l'aliquota TASI nella misura del 1,90% la quale garantisce un introito per le casse comunali di Euro 320.000,00, pari alla mancata entrata dell'IMU prima casa, senza che ciò comporti un ulteriore aumento sull'IMU che grava sui proprietari delle seconde case e delle altre categorie di immobili. Osserva che l'applicazione del tributo nella misura anzidetta, pur consapevole che costituisce un aggravio per l'utenza, è una scelta necessaria altrimenti l'Amministrazione si vedrebbe costretta a dismettere dei servizi istituzionali importanti come l'asilo nido, la casa di riposo per nonché rinunciare all'attività di promozione sociale, turistica e culturale che l'Amministrazione sta portando avanti da quando si è insediata in collaborazione con l'Associazionismo locale. Si registrano i seguenti interventi.

CUZZOLI A- Fa presente che i tagli dei trasferimenti dello Stato agli Enti locali sono un fatto incontestabile che avviene già da diversi anni anche nella passata Amministrazione nella quale egli ricopriva la carica di Sindaco. Ritiene che in un'analogha situazione egli "non avrebbe messo le mani in tasca ai cittadini caprolatti" ma avrebbe operato dei tagli sulle spese non essenziali riducendo i budget assegnati ai vari assessorati modo tale da recuperare il mancato introito dei 320.000,00 Euro derivanti dalla soppressa IMU prima casa. Dichiara pertanto di essere contrario all'approvazione del presente provvedimento in quanto non reputa condivisibile l'operato dell'Amministrazione di maggioranza di fronteggiare i minori trasferimenti dello Stato con l'applicazione di maggiori tributi a carico dei cittadini.

PONTUALE A- Dichiara di votare contro l'approvazione della presente deliberazione in quanto l'applicazione della TASI che costituisce il mascheramento dell'abolizione ICI prima casa avrebbe potuto essere evitata se l'Amministrazione di cui apprezza l'azione esercitata a favore della promozione delle attività sociali, culturali e commerciali avesse effettuato congrui tagli alle spese superflue e non essenziali. Aggiunge che l'Amministrazione di maggioranza che è stata sensibile a creare altri scenari ed attività in favore soprattutto per il futuro dei giovani rischia di vanificare tutto perché con l'imposizione tributaria deprime l'economia di Caprarola.

SINDACO- Fa presente che a seguito di notizie apprese da alcuni Comuni del viterbese che hanno già deliberato il tributo è emerso che l'aliquota TASI proposta dall'Amministrazione di Caprarola è inferiore rispetto a quella applicata dalle suddette Amministrazioni comunali e che qualora tale dato risultasse errato l'Amministrazione si impegna a rivedere al ribasso le tariffe applicate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto 18 luglio 2014 con il quale è stato stabilito un ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali. (GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014)

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale della IUC, approvato con propria precedente deliberazione n. 13 del 07.09.2014 contenente anche le norme relative all'applicazione della TASI, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RITENUTO di applicare la TASI solo sulle abitazioni principali in quanto:

- non sono soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune;
- la categoria degli "altri immobili" concorre già a sufficienza al finanziamento dei servizi comunali e si ritiene che non debba essere gravata da ulteriori imposte;

RITENUTO di non applicare la maggiorazione di aliquota dello 0,8;

Tenuto conto che, a seguito di chiarimenti del M.E.F., la Tasi deve essere pagata integralmente dal coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto il diritto che ne sorge è assimilato ad un diritto reale;

Considerato che applicando le aliquote TASI nella misura di seguito specificata viene garantito un gettito quantificato sulla base della banca dati comunale in € 320.000,00, destinato a finanziare parzialmente i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento IUC e stimati complessivamente in circa € 840.567,00.

DATO ATTO che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria

non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; -a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	1,90
Aree fabbricabili	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	0,00
Altri immobili con categoria catastale diversa da quella da quella ad uso abitativo	0,00

DI DARE ATTO CHE viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;

Di dare atto che il gettito previsto dall'imposta, pari ad €. 320.000,00, trova corrispondenza nello schema di bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 38,00% ;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n.7astenuti n--.contrari n 3(Pontuale ,Cuzzoli, Giorgi) resi per alzata di mano su n.10 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come componente della IUC:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	1,90
Aree fabbricabili	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	0,00
Altri immobili con categoria catastale diversa da quella da quella ad uso abitativo	0,00

di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, pari al 38,00%;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000

Con voti favorevoli n.7astenuti n--.contrari n 3(Pontuale ,Cuzzoli, Giorgi) resi per alzata di mano su n.10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

